

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR), COLOGNA VENETA (VR), COLOGNOLA AI COLLI (VR), LONIGO (VI), SOAVE (VR), VILLABELLA DI SAN BONIFACIO(VR) E ZIMELLA (VR).

L'anno duemiladodici addì _____ in San Bonifacio (VR), presso la sede di Uniservizi Spa

TRA

Uniservizi Spa con sede in S. Bonifacio in Via Pirandello 3/N, codice fiscale 03360110237, rappresentata dal Presidente Sig. Giorgio Magrinelli, agli effetti del presente contratto denominata “Uniservizi”

E

LA SOCIETA’, con sede in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____, agli effetti del presente contratto denominata LA SOCIETA’,

PREMESSO CHE

- a seguito dell’esperienza di una procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato provvisoriamente aggiudicato all’Appaltatore il servizio di gestione e di manutenzione ordinaria delle reti e delle apparecchiature per la distribuzione del gas naturale relativamente agli impianti di Cazzano di Tramigna (VR), Cologna Veneta (VR), Colognola ai Colli (VR), Lonigo (VI), Soave (VR), Villabella di San Bonifacio (VR) e Zimella (VR) e, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data _____;
- con determinazione del *Consiglio di Amministrazione* del _____ è stato definitivamente aggiudicato all’Appaltatore il detto servizio;
- l’Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria,

- acquisita al protocollo generale dell'Appaltante il giorno _____ al n. _____;
- l'Appaltatore ha presentato il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, protocollo numero _____ del _____, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta "antimafia";
 - che l'Appaltatore ha presentato al Prot. N. _____ la polizza assicurativa n. _____;
 - che l'Appaltatore ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. _____;
 - che l'Appaltatore ha presentato un piano sostitutivo di sicurezza ai sensi dell'Art. 131 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - che Uniservizi ha ricevuto il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Uniservizi affida a LA SOCIETA' , che ne accetta l'esecuzione, i lavori, servizi, forniture e adempimenti necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria, limitatamente alle attività affidate e meglio specificate nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto, degli impianti di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni di Cazzano di Tramigna (VR), Cologna Veneta (VR), Colognola ai Colli (VR), Lonigo (VI), Soave (VR), Villabella di San Bonifacio (VR) e Zimella (VR) in conformità ai contratti di servizio stipulati tra le varie Amministrazioni Comunali e Uniservizi, che LA SOCIETA' dichiara di conoscere ed accettare.

LA SOCIETA' s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte, rispettando termini e modalità e, senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal presente contratto e/o dai contratti di servizio sopra richiamati, in

maniera perfettamente conforme ai programmi e ai disciplinari tecnici in modo tale da tenere indenne Uniservizi da ogni responsabilità derivante dall'adempimento dei contratti di servizio.

Per tutta la durata del contratto, LA SOCIETA' assume a proprio carico, ogni onere, ogni responsabilità nonché ogni rischio inerenti le prestazioni affidate, mantenendo con ciò totalmente sollevato Uniservizi.

Il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.

In caso di sospensione od abbandono, anche parziale, Uniservizi potrà sostituirsi a LA SOCIETA' per l'esecuzione del servizio.

In caso di deficienza o abusi nell'adempimento degli obblighi conseguenti all'affidamento in oggetto, ovvero qualora la stessa non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini o nei modi fissati, Uniservizi ha facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, a carico dell'inadempiente, i servizi e le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

La durata del presente contratto è fissata in mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di consegna degli impianti, presumibilmente il 1 Ottobre 2012 sino al 30 Settembre 2013.

Art. 3 - Sospensioni del servizio

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.A..

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri

conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Art. 4 - Corrispettivi

A titolo di compenso per tutti gli oneri e prestazioni inerenti alle attività di gestione tecnica ed alla manutenzione ordinaria degli impianti previste nel Capitolato tecnico, Uniservizi riconoscerà mensilmente a LA SOCIETA', previo accertamento della regolare esecuzione delle attività, come previsto nel successivo Art. 5, i seguenti corrispettivi così calcolati:

- a) Pagamento di quota mensile pari agli importi riportati mese per mese nella tabella "SCHEMA PAGAMENTI" riportata all'Art. 5, inerente a tutti i lavori, prestazioni, forniture previste dal presente affidamento, escluse le attività citate ai successivi punti b), c), d), e) che verranno compensate come più avanti specificato;
- b) Pagamento di prestazioni/interventi di emergenza, quali interventi su chiamata diretta all'effettuazione di controlli, di riparazioni, o sostituzioni di parte delle reti e/o degli impianti, resisi necessari per garantire la sicurezza e continuità del servizio, applicando i prezzi contenuti nei prezziari (prezziario lavori, prezziario forniture) allegati al presente;
- c) Pagamento accertamenti previsti dalla delibera AEEG n. 40/04 e s.m.i. eseguiti nel mese di competenza al prezzo unitario di **39 Euro/accertamento** con gestione delle non conformità tenuta da Uniservizi con l'installatore;
- d) Pagamento ricerca programmata fughe gas eseguita nel mese di competenza secondo i prezzi sotto riportati:

Attività	Prezzo
----------	--------

Ricerca fughe con apposito automezzo. La ricerca verrà eseguita utilizzando le planimetrie che saranno fornite dal committente su supporto informatico indicanti la sola presenza delle reti. Il prezzo è relativo ad un Km di rete ispezionata.	
Di norma senza l'assistenza di un operatore Uniservizi durante la ricerca.	48,00 €/Km
Nel caso si renda necessaria l'assistenza di un operatore Uniservizi durante la ricerca.	28,00 €/Km
Ricerca fughe con operatore a piedi munito di apposita strumentazione con sonda a tappetino o campana su reti posate in campagna o comunque su tratti non percorribili con apposito automezzo. Viene fornita l'assistenza di operatore Uniservizi durante la ricerca.	55,00 €/Km
Localizzazione di una fuga comprendente : ⇒ individuazione della posizione della perdita ⇒ rilievo e schizzo su apposita modulistica con le misure necessarie per una precisa individuazione della posizione ⇒ classificazione finale della fuga secondo la normativa vigente	€ 150,00 per ogni fuga localizzata con perforazione stradale

Documentazione che verrà consegnata

1. Rapportini giornalieri secondo le specifiche della deliberazione n. 120/08 e s.m.i. dell'AEEG.
 2. Stampa del tracciato percorso dall'automezzo nel quale vengono evidenziati:
 - i tratti sottoposti a ricerca;
 - i punti di presenza gas.
- e) Pagamento delle attività di movimentazione contatore come di seguito descritto.

Prestazioni

Complessivamente ogni anno vengono eseguite circa:

- 1) 50 sostituzioni/rimozioni contatore gas (escluse quelle effettuate nell'ambito del pronto intervento)
- 2) 850 chiusure contatori
- 3) 450 nuove pose ed apertura
- 4) 750 riattivazioni (ossia riaperture)
- 5) 100 letture/controllo (non presuppone movimentazione vera e propria del contatore).

Tali quantità sono state determinate con riferimento a periodi di consolidata attività da parte di Uniservizi.

Per l'esecuzione delle prestazioni fino al numero sopra indicato verrà corrisposto un importo a corpo definito di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro/mese.

Per le prestazioni eccedenti il 10% dei numeri sopra indicati (singolarmente presi e riproporzionati alla durata contrattuale), verrà corrisposto un importo unitario definito dai seguenti prezzi:

Voce 1)	Sostituzioni	Costo 30 €/cad
Voce 2) - 4)	Chiusure e riaperture	Costo 12 €/cad
Voce 3)	Nuove pose	Costo 20 €/cad
Voce 5)	Letture-controlli	Costo 12 €/cad

Le forniture (contatori, guarnizioni etc.) saranno effettuate da Uniservizi.

Uniservizi si riserva la facoltà di eseguire direttamente la movimentazione contatori.

Qualora si verificassero un superamento dei numeri di operazioni sopraindicati o picchi che non potessero essere soddisfatti da un operatore unico nell'orario previsto, LA SOCIETA' inviterà Uniservizi ad eseguire direttamente parte delle operazioni.

- f) Attività extra legate alla movimentazione dei contatori, da svolgere su richiesta di Uniservizi:

prova di tenuta dell'impianto, il cui relativo corrispettivo sarà di 12 Euro per ogni prova di tenuta.

Modalità di esecuzione delle prestazioni

LA SOCIETA' deve disporre del personale, di mezzi ed attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle prestazioni ed è responsabile del comportamento del personale addetto.

I fogli di lavoro, corrispondenti alle prestazioni da espletare, completi di ora appuntamento, luogo e modalità di esecuzione, saranno consegnati periodicamente (di norma giornalmente) all'operatore.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto degli appuntamenti fissati con i clienti, dal lunedì al venerdì, per un totale di 8 ore giornaliere, generalmente fra le 8.00 e le 17,30-18,00. Gli appuntamenti saranno distanziati di 30 minuti per le prestazioni che non necessitano di installazione del contatore e di 45 minuti negli altri casi (tipologia 1) e 3)), compresi i tempi per gli spostamenti da un luogo all'altro.

Non viene sempre garantita nell'arco della giornata la continuità del lavoro.

Verrà fornito in modo continuativo un operatore per le attività di movimentazione contatore.

Per maggior chiarimento si veda lo schema pagamenti riportato alla fine dell'Art. 5.

Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa.

Art. 5- Pagamenti

Con cadenza mensile, LA SOCIETA' presenterà ad Uniservizi la contabilità calcolata per ogni singola mensilità gestita. La contabilità mensile di cui sopra dovrà contenere l'importo previsto al punto a) del precedente articolo e i compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo, punti b) c) d) e) ed f), calcolate a consuntivo.

Uniservizi verificherà la regolarità delle prestazioni, la congruità e la conformità della contabilità presentata da LA SOCIETA' con le condizioni contrattuali e le delibere per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa.

Trascorsi tali 15 giorni, e senza che tale termine equivalga ad acquiescenza, LA SOCIETA' emetterà la relativa fattura, salvo indicazioni contrarie o contestazioni di Uniservizi.

Uniservizi provvederà al pagamento delle fatture emesse da LA SOCIETA' entro 30 giorni dalla data fattura.

Nel caso in cui la data di avvio del contratto dovesse subire un rinvio per consentire il corretto espletamento di tutte le procedure di gara e di sottoscrizione del contratto stesso, le componenti non a misura a) ed e) della tabella sottostante verranno parametrati e liquidati in proporzione al numero dei giorni di effettivo servizio prestato.

In questo caso, essendo la durata di 12 mesi, la scadenza del contratto viene posticipata di un periodo equivalente al ritardo dell'avvio del servizio.

Gli oneri di sicurezza per le voci di costo contabilizzate secondo le colonne b), c), d) ed f) sono inclusi nei prezzi di listino per le prestazioni e non sono pertanto soggette a ribasso d'asta.

Gli oneri di sicurezza relativi ai servizi compensati mediante l'applicazione dei corrispettivi mensili forfettari di cui alle colonne a) ed e), sono inclusi nell'importo pari a 2.500,00 €/mese di cui alla colonna e); essi non sono pertanto soggetti a ribasso d'asta. In particolare tali oneri sono stati valutati complessivamente in 500 €/mese, pertanto le voci di costo della colonna e) sono la somma di 2.000 €/mese per la remunerazione dell'attività di movimentazione contatori e di 500 €/mese per gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni di cui alle colonne a) ed e).

SCHEMA PAGAMENTI

MESE	a) quote mensili (Euro)	b) interventi di emergenza	c) accertamenti delibera AEEG 40/04	d) ricerca programmata fughe gas	e) movimentaz. contatori (Euro)	f) prova tenuta e valvole (Euro)	Totale mensile (Euro)
2012 ottobre	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto	contabilizzati mensilmente in base ad elenchi prezzi	contabilizzati mensilmente in base ad elenchi prezzi contabilizzati mensilmente in base ad elenchi prezzi	contabilizzati mensilmente in base ad elenchi prezzi contabilizzati mensilmente in base ad elenchi prezzi	Euro 2500 (* vedi Nota)	contabilizzati mensilmente in base a prezzi indicati	a)+b)+c)+d)+e)+f)
2012 novembre	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2012 dicembre	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 gennaio	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 febbraio	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 marzo	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 aprile	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 maggio	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto				Euro 2500 (* vedi Nota)		a)+b)+c)+d)+e)+f)

2013 giugno	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto			Euro 2500 (* vedi Nota)	a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 luglio	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto			Euro 2500 (* vedi Nota)	a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 agosto	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto			Euro 2500 (* vedi Nota)	a)+b)+c)+d)+e)+f)
2013 settembre	Euro 22500 da cui detrarre il ribasso offerto			Euro 2500 (* vedi Nota)	a)+b)+c)+d)+e)+f)

*Nota : Per le prestazioni eccedenti nell'anno il 10% si rinvia all'art. 3 punto e)

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

All'Appaltatore è fatto obbligo di informare immediatamente i referenti di Uniservizi S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori con qualunque forme di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o

industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Uniservizi S.p.A. procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, Uniservizi S.p.A. potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso Uniservizi S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute da Uniservizi S.p.A. per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Uniservizi S.p.A. stessa.

Inoltre l'Appaltatore:

- è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello di Uniservizi S.p.A.. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- LA SOCIETA' durante l'esecuzione delle prestazioni attinenti al presente contratto dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite da Uniservizi ed

a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici, nonché alle indicazioni suggerite da privati relativamente alle rispettive proprietà, approvate da Uniservizi. LA SOCIETA', nell'esecuzione degli interventi e nelle situazioni di emergenza, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le forniture e prestazioni per la difesa e segnalazione diurna e notturna (barricate, segnali, cavalletti, fanali ecc.), come previsto dalle disposizioni di legge vigenti ed in genere a tutte le operazioni necessarie alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti e ciò sia durante l'esecuzione delle prestazioni, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa.

- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assume a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di Uniservizi S.p.A. e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente Uniservizi S.p.A. ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

- Qualora Uniservizi dovesse riscontrare l'inosservanza delle prescrizioni delle norme vigenti o del presente contratto e Capitolato tecnico, e LA SOCIETA' non avesse dimostrato di aver proceduto agli interventi necessari entro 15 giorni da un sollecito scritto, Uniservizi potrà far eseguire di sua iniziativa gli interventi necessari ad altra impresa, con oneri a carico de LA SOCIETA', senza per questo ridurre la completa responsabilità di quest'ultima.
- Per la gestione amministrativa LA SOCIETA' installerà presso Uniservizi i sistemi hardware/software necessari per il corretto svolgimento di quanto previsto nel capitolato tecnico ed in particolare almeno i seguenti programmi informatici:
 - ❖ monitoraggio dell'iter procedimentale degli accertamenti in conformità alla delibera AEEG n. 40/04 e s.m.i. e per la predisposizione della relativa reportistica.
 - ❖ Database per la gestione dei cantieri

Art. 7 - Consegna degli impianti

Alla scadenza del contratto, LA SOCIETA' provvederà a riconsegnare gli impianti affidati. Il tutto sarà accertato con regolare verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio.

Art. 8 - Operatività gestionale

LA SOCIETA' si doterà di idonea e qualificata squadra operativa che si occuperà degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti secondo le istruzioni del Responsabile di Esercizio e nel rispetto della normativa vigente.

Le mansioni della squadra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- interventi ordinari su reti, quali ad esempio controlli, verifiche e riparazioni di valvole, allacciamenti, ecc.;
- manutenzione apparecchiature;
- ispezioni, verifiche e controlli quando e se necessari, modifiche non sostanziali agli allacciamenti (relativamente alla parte aerea);
- movimentazione contatori.

Le dimensioni ed il numero delle squadre operative saranno rapportate alle effettive esigenze degli interventi.

LA SOCIETA' dovrà inoltre essere dotata di idonea attrezzatura per la conduzione degli esercizi, nonché di appositi mezzi, tali da garantire la celere esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi e dalla normativa e l'efficiente conduzione dell'impianto.

Tutta l'attrezzatura (saldatrici, schiacciastubi, apparecchiatura cercatubi, generatore elettrico, scale, giratubi, chiavi, segnali stradali, cercafughe, manodeprimometri, manografi, distanziometro, ecc.) ed i materiali di consumo (raccordi, manicotti in acciaio ed in Pe elettrosaldabili, tubi in acciaio ed in Pe, tubi zincati, raccordi zincati, pezzi di ricambio, piombi, filo, bombolette cercafughe, ecc.) normalmente impiegati nella conduzione degli impianti dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti, ed in particolare ai requisiti costruttivi richiesti dalla CEE ed a quelli in materia di sicurezza.

Art. 9 - Disposizioni in materia di sicurezza

LA SOCIETA' si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dovrà

redigere il Piano sostitutivo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

LA SOCIETA' si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche anche nei confronti di terzi.

In ogni caso Uniservizi, anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico de LA SOCIETA'.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, Uniservizi potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione a carico de LA SOCIETA'.

Art. 10 - Responsabile di Esercizio

LA SOCIETA' dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile di Esercizio (di seguito R. E.) debitamente qualificato, direttamente alle proprie dipendenze. Tale nomina dovrà essere comunicata ad Uniservizi.

Fra le mansioni del R. E. vi sono quelle di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mantenere i rapporti con Uniservizi per gli adempimenti amministrativi e collaborare con lo stesso per la tenuta di corretti rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici;
- b) dirigere il personale tecnico operativo, curando e sorvegliando che i relativi compiti siano svolti celermente e con diligenza nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;

- c) vigilare affinché l'esercizio sia condotto senza rischi, promuovendo i necessari provvedimenti;
- d) sorvegliare la regolare manutenzione a mezzi e attrezzatura e verificare la dotazione di materiali.

Il Responsabile di Esercizio assumerà anche la funzione di Responsabile del Pronto Intervento e Responsabile delle Emergenze e degli Incidenti da Gas, figure disciplinate dalla delibera dell'AEEG n. 120/08 e s.m.i.; in alternativa l'Appaltatore potrà nominare un diverso soggetto, debitamente qualificato, da comunicare alla Uniservizi prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 11 - Assicurazioni e Garanzie

LA SOCIETA' ha l'obbligo di tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata dell'appalto, anche con successivi rinnovi, la polizza di assicurazione "Responsabilità civile rischi diversi" che sarà presentata al momento della consegna impianti con massimale minimo di € 3.000.000,00.

A garanzia degli impegni assunti, LA SOCIETA' prima di iniziare l'esecuzione del contratto dovrà costituire - ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti e con le modalità ivi stabilite - una garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, in caso di ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti, la garanzia fideiussoria sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di Uniservizi. Lo svincolo del restante 25% sarà autorizzato con apposito atto di Uniservizi alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Uniservizi in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti de LA SOCIETA' e derivanti dal contratto di appalto, ivi compreso le eventuali penali, pertanto la cauzione definitiva dovrà contenere una apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

LA SOCIETA' è obbligata, entro 30 giorni dalla comunicazione di Uniservizi, a reintegrare la cauzione definitiva qualora Uniservizi, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze de LA SOCIETA', Uniservizi tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

Art. 12 - Subappalto

Nei limiti previsti dalla normativa vigente LA SOCIETA', qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno, previa comunicazione ad Uniservizi, potrà far ricorso a subappalti, noli, cottimi, forniture con posa in opera e qualsiasi altro tipo di prestazione da affidare a terzi.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

13.1 Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore

Quando si verificassero una o più cause di forza maggiore, di cui all'art. 1218 c.c., tali da determinare la sospensione delle prestazioni oggetto del presente per un periodo superiore a

120 gg., ognuna delle parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto.

La parte che richiederà la risoluzione dovrà dare avviso scritto all'altra con trenta giorni di anticipo sulla data indicata per detta risoluzione.

LA SOCIETA' sospenderà l'esecuzione delle prestazioni e potrà rimuovere dal luogo di lavoro tutte le installazioni provvisorie di sua proprietà e di proprietà dei suoi subappaltatori, la cui rimozione però non provochi danni a terzi ed alle installazioni permanenti.

Uniservizi, in contraddittorio con LA SOCIETA', predisporrà una situazione economica includendo l'ammontare dei pagamenti fatti fino a quella data ed il valore, a prezzi contrattuali, delle prestazioni eseguite.

Uniservizi sarà tenuta soltanto al pagamento a LA SOCIETA' dei lavori regolarmente eseguiti e potrà richiedere alla stessa il risarcimento del danno che le provenisse dalla stipulazione di un nuovo contratto.

Al termine di quanto sopra il Contratto sarà risolto a tutti gli effetti.

La risoluzione dei rispettivi impegni contrattuali secondo quanto indicato nel presente articolo sarà completa e definitiva, rinunciando le Parti a promuovere qualunque azione successiva per indennizzi o danni sofferti per qualsiasi ragione.

13.2 Risoluzione del contratto per colpa de LA SOCIETA'

Uniservizi, ai sensi della normativa vigente (art. 136 del D.lgs 163/06 e Codice Civile), ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora si configurino comportamenti da parte de LA SOCIETA' tali da concretizzare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle prescrizioni previste, in particolare qualora le prestazioni dovute venissero sospese per cause imputabili a LA SOCIETA' e non riprese regolarmente in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni;
- se fosse dimostrata frode da parte de LA SOCIETA';
- se si verificassero da parte de LA SOCIETA' ripetuti gravi ritardi per negligenza rispetto alle

previsioni contrattuali, e LA SOCIETA' stessa non ottemperasse alle prescrizioni di Uniservizi nel termine assegnato;

- se LA SOCIETA' fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- qualora LA SOCIETA' non attui le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte di Uniservizi;
- qualora LA SOCIETA' fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nella conduzione dell'impianto. Uniservizi può in qualunque momento richiedere l'attestazione dei versamenti effettuati;
- qualora LA SOCIETA' si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga.

In questi casi Uniservizi applicherà le disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs 163/2006, formulando la contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; inoltre Uniservizi si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida previsto o all'avverarsi dell'inadempimento, lo svolgimento del servizio ad altra impresa. Uniservizi darà a LA SOCIETA' comunicazione del nuovo contratto mediante raccomandata A.R. nella quale specificherà la data di consegna degli impianti.

LA SOCIETA' è obbligata a consegnare gli impianti nello stato in cui si trovano. Alla consegna verrà redatto un verbale di constatazione, in contraddittorio, dello stato del servizio e della regolare esecuzione dello stesso, nonché dello stato degli impianti.

In detto verbale saranno determinate le condizioni economiche di risoluzione del rapporto.

Le forniture/prestazioni, anche se non completate ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali.

Uniservizi si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subito, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere da LA SOCIETA' il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del

contratto di appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla stipulazione dei nuovi contratti verranno addebitati a LA SOCIETA', la quale risponderà inoltre di ogni e qualsiasi altro danno che potesse derivare ad Uniservizi dalla stipulazione del Contratto d'Appalto con altra ditta o dall'esecuzione diretta delle prestazioni e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

Art. 14 – Limitazioni di responsabilità

LA SOCIETA', a parziale deroga degli Art. 1 e 6 del presente Contratto, nella sua qualità di Appaltatore, sarà tenuta a rispondere, per quanto attiene a sanzioni, indennizzi e/o risarcimenti, sia nei confronti dell'Appaltante che nei confronti dei Comuni affidanti i servizi, che delle Autorità, fra cui la Aeeg, per un limite massimo complessivo di Euro 10.000 annui. Per la parte eccedente tale limite massimo complessivo annuo, LA SOCIETA' sarà tenuta a rispondere nei confronti dei suddetti soggetti limitatamente alla percentuale del 50% degli importi richiesti.

Art. 15 - verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Uniservizi S.p.A. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità su quanto richiesto all'Appaltatore.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Uniservizi S.p.A. ecciperà eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al riscontro dell'inadempienza. Uniservizi S.p.A. dovrà, quindi, contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie e successivamente formalizzare per iscritto, entro il predetto termine, e inviare via e-mail e/o fax all'Appaltatore, l'accaduto con la descrizione delle inesattezze/inadempienze riscontrate.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Appaltatore considererà le proprie prestazioni rese in conformità a quanto contrattualmente stabilito, fatte salve eventuali anomalie riscontrabili in un termine successivo a quanto stabilito.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inconveniente senza alcuna spesa addizionale a carico di Uniservizi S.p.A.. Altresì se si dovessero riscontrare eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore questo costituirà inadempienza contrattuale.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Art. 16 - cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nell'oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 117 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte di Uniservizi S.p.A., manifestato, ai sensi del comma 3 del predetto articolo.

In merito alle cessioni di credito, deve essere precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Uniservizi S.p.A. e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente

dedicato.

Art. 17 - tutela dei lavoratori dipendenti - adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza

Fermo restando quanto espressamente già previsto nel presente contratto, nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è sempre tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente, per la categoria, nel corso dell'appalto, nonché dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono le prestazioni, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Uniservizi S.p.A. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare Uniservizi S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta di Uniservizi S.p.A., il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 18 - Foro competente

Per le eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Verona.

ART. 19 - Rinvio a leggi e a regolamenti

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, nel Capitolato tecnico, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 20 - Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

ART. 21 - Riservatezza dei dati

Le informazioni e la documentazione acquisite da LA SOCIETA' e Uniservizi nel corso delle attività di cui al presente contratto dovranno considerarsi riservate.

LA SOCIETA' assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

E' vietato l'uso di qualsiasi dato per finalità o incombenze non derivanti dal presente contratto.

Art. 22 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

LA SOCIETA' assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

LA SOCIETA' si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 - Allegati

Circa gli allegati richiamati in : Art. 1 "Capitolato tecnico" e Art. 3 lettera b) "prezziari", Uniservizi e LA SOCIETA' danno atto che sono stati letti e conosciuti anche se non materialmente allegati.

Per LA SOCIETA'

(Sig. _____)

Per Uniservizi Spa

Il Presidente

(Sig. Giorgio Magrinelli)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti approvano espressamente:

- l'Art. 1 (Oggetto), 4° comma, riguardo alla sospensione, interruzione o abbandono del servizio
- l'Art. 2 (Durata dell'affidamento)
- l'Art. 5 (Osservanza delle prescrizioni), riguardo ai risarcimenti e alle condizioni in caso di inosservanza
- l'Art. 8 (Disposizioni in materia di sicurezza)
- l'Art. 9 (Subappalto)
- l'Art. 10 (Responsabile di Esercizio)
- l'Art. 14 (Foro competente)
- l'art. 17 (Riservatezza dei dati)

Per LA SOCIETA'

(Sig. _____)

Per Uniservizi Spa

Il Presidente

(Sig. Giorgio Magrinelli)